



Deliberazione n. <b>818</b>	Seduta del <b>- 6 GIU. 2017</b>
<b>Determinazioni in merito al rapporto con la Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma (MBBM).</b>	

Il Direttore Generale  
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera  
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo  
Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

**Richiamata** la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n.X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

**Premesso** che, in attuazione della Legge Regionale di riforma del Servizio Socio-Sanitario Lombardo n. 23 dell'11 agosto 2015, è stata costituita, con D.G.R. n. X/4485 del 10.12.2015, a partire dall'1 gennaio 2016, l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, con sede legale in Monza, Via Giambattista Pergolesi, 33, che è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla ex Azienda Ospedaliera San Gerardo ed ha incorporato, a titolo di successione particolare, il Presidio Ospedaliero di Desio (già afferente all'ex A.O. di Desio e Vimercate), nonché alcune strutture e funzioni precedentemente ricomprese nelle ex ASL della Provincia di Monza e Brianza e ASL della Provincia di Milano 1;

**Premesso** che con D.G.R. n. VII/20887 del 16 febbraio 2005 veniva approvata la Sperimentazione Gestionale denominata "Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma (MBBM)", da realizzarsi tramite la costituzione di una Fondazione di partecipazione, con fondatori promotori "Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino ONLUS", "Fondazione Matilde Tettamanti e Monetti De Marchi" e Pallora Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza, costituita dalle UU.OO. di Pediatria e Ostetricia (cliniche universitarie) e Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (reparto ospedaliero) della stessa Azienda Ospedaliera;

**Ricordato** che:

- con deliberazione n. 529 del 27 ottobre 2009 l'ex Azienda Ospedaliera stipulava una convenzione con la Fondazione MBBM finalizzata a regolamentare i reciproci rapporti



per lo svolgimento di attività sanitarie e di supporto (rep. n. 2603), con decorrenza 1.1.2009/31.12.2011;

- con la citata convenzione le parti, oltre a regolamentare le reciproche obbligazioni in tema di erogazione dei servizi e di scambi di attività, si impegnavano a fatturare le prestazioni reciprocamente erogate alle condizioni previste nel capitolo "Disposizioni finali- fatturazione e modalità di pagamento" della convenzione; in particolare, Fondazione si impegnavo a pagare entro 30 giorni dalla data di emissione le fatture relative al personale in comando e/o assegnato alle proprie Unità Operative ed entro 60 giorni tutte le restanti fatture;
- con deliberazione n. 62 del 31 gennaio 2012 l'ex Azienda Ospedaliera approvava l'aggiornamento della convenzione per la regolamentazione delle reciproche attività sanitarie e di supporto per il periodo 1.1.2012-31.12.2014 (Rep. Gen. n. 3576 del 29.2.2012), allo scopo di adeguare i rapporti negoziali Azienda Ospedaliera/Fondazione per armonizzarli, da un lato, con l'evoluzione delle esigenze organizzative e istituzionali e, dall'altro, per adeguare i relativi corrispettivi in relazione agli effettivi costi o in coerenza con le ordinarie indicizzazioni ufficiali;

**Dato atto che** - poiché successivamente alla data del 31.12.2014:

- 1) la convenzione con Fondazione risultava scaduta senza che le attività fossero state interessate da provvedimenti inibitori e/o interruttivi;
- 2) i contratti di locazione conseguenti alla concessione degli spazi ospedalieri risultavano scaduti il 31.12.2014
- 3) la situazione finanziaria della Fondazione MBBM aveva determinato un consistente e non comprimibile debito verso l'ASST, subentrata alla ex Azienda Ospedaliera San Gerardo;
- 4) i bilanci della Fondazione registravano continue perdite di esercizio, con rischi crescenti circa la garanzia di continuità aziendale della Fondazione stessa;
- 5) il patrimonio risultava in continua diminuzione;
- 6) il personale stabilmente operante presso la Fondazione risultava assegnato in forza di un istituto non applicabile ad enti di natura privata e, peraltro, con un termine scaduto rispetto ai limiti temporali definiti dalla norma

con deliberazione n. 665 del 30.6.2016 questa ASST:

- rilevava la necessità e l'urgenza di procedere a fornire una formalizzazione regolamentare al rapporto convenzionale in essere con Fondazione MBBM, riconoscendo nell'istituto della "sanatoria" lo strumento giuridico più adeguato per disciplinare il periodo dell'anno 2016 non coperto da alcuna convenzione, alle condizioni della precedente convenzione, laddove applicabili;
- prendeva atto dei risultati economici della Fondazione per gli anni 2013 e 2014 e dell'assenza di un piano di rientro programmato atto a garantire un termine certo per il recupero dell'equilibrio finanziario, oltre che della consistenza del patrimonio netto negativo per due esercizi consecutivi;
- prendeva atto della consistenza del credito vantato nei confronti della Fondazione MBBM, privo di garanzie da parte dell'ente debitore, oltre che nel bilancio aziendale per l'impossibilità ad accantonare un adeguato fondo svalutazione crediti, nonostante le interlocuzioni avviate con Regione Lombardia;



**Richiamati** i seguenti provvedimenti di recente emanazione:

- D.G.R. n. X/6431 del 3.04.2017 avente ad oggetto *“Determinazioni in ordine alla rimodulazione del progetto di sperimentazione gestionale pubblico-privato “Monza per il bambino e la sua mamma” di cui alla D.G.R. n. VII/20887/2005 rinominato “Fondazione MBBM” - presso ASST di Monza”*;
- Deliberazione dell’ASST n. 499 dell’11.04.2017 di presa d’atto della D.G.R. n. X/6431 del 3.04.2017;
- Deliberazione dell’ASST n. 580 del 24.04.2017, con cui, alla luce del parere espresso dal Collegio Sindacale in merito a profili di irregolarità, si è provveduto alla revoca in autotutela della deliberazione n. 499 dell’11 aprile 2017;
- D.G.R. n. X/6558 del 04/05/2017 avente ad oggetto *“D.G.R. n. X/6431 del 3.04.2017 “Determinazioni in ordine alla rimodulazione del progetto di sperimentazione gestionale pubblico-privato Monza per il Bambino e la sua Mamma di cui alla D.G.R. n. VII/20887/2005 rinominato “Fondazione MBBM” - Presso ASST Monza”. Ulteriori determinazioni”*, con cui la Direzione Generale Welfare, in collaborazione con il Comitato di Sorveglianza regionale delle sperimentazioni, ha esaminato le osservazioni sollevate dal Collegio Sindacale di questa ASST e ha ribadito la piena legittimità della decisione di rimodulazione della sperimentazione, nonché la necessità, nell’interesse del sistema, che la stessa venisse eseguita, come da relazione allegata quale parte integrante e sostanziale della DGR di cui trattasi;
- Deliberazione dell’ASST n. 719 del 17.5.2015 di presa d’atto della D.G.R. n. X/6558 del 04/05/2017;

**Ricordate** le attività poste in essere, anche con il coordinamento di ATS della Brianza, per definire un testo convenzionale condiviso e le oggettive difficoltà al superamento, a cura delle parti, delle questioni di mancato accordo e conseguenti, in particolare, alle osservazioni del Collegio Sindacale, organo di controllo di questa ASST;

**Citata** la nota del 29.05.2017 prot. ASST n. 20813 al Direttore Generale Presidenza, all’Assessore e al Direttore Generale Welfare con la quale sono state riepilogate e documentate le attività poste in essere e chiesti i necessari approfondimenti giuridici ed economico-finanziari, indispensabili alla risoluzione delle problematiche contrattuali ancora da superare, a tutela dell’Azienda e della sua Amministrazione;

**Richiamata** la risposta prot. G1.2017.0017871 del 5.6.2017 della Presidenza della Giunta Regionale avente per oggetto *“Rimodulazione sperimentazione gestionale Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la Sua Mamma”* con cui sono state date indicazioni utili a consentire di superare alcune criticità rilevate in precedenza dal Collegio Sindacale della ASST (v. garanzie, disciplina dei comandi, nomenclatore, durata della convenzione) ed è stata indicata la data del 9.6.2017 quale termine ultimo entro il quale trasmettere la convenzione condivisa e sottoscritta dalle parti;

**Considerato** che occorre pertanto dare seguito a quanto indicato da Regione Lombardia circa la rimodulazione del progetto di sperimentazione gestionale pubblico-privato *“Monza per il Bambino e la sua Mamma”* di cui alla D.G.R. n. VII/20887/2005, secondo quanto previsto dalle D.G.R. n. X/6431 e n. X/6558 del 04.05.2017, nel rispetto di quanto evidenziato dal Collegio Sindacale di questa ASST ed in conformità alla normativa nazionale e regionale in



materia, nonché a quanto contenuto nelle disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del Direttore Generale;

**Rilevato** che -a fronte della complessità della materia e degli adempimenti connessi alla rimodulazione del progetto di sperimentazione gestionale, nonché della delicatezza della vicenda che vede coinvolti diversi soggetti (oltre a questa ASST, il Collegio Sindacale, Regione Lombardia, Fondazione e ATS Brianza) e del carattere contingente e speciale delle questioni da valutare nell'ambito del rapporto contrattuale con Fondazione- risulta opportuno avviare il percorso di cui trattasi avvalendosi di una consulenza legale in grado di supportare la Direzione nell'individuazione delle soluzioni che tutelino maggiormente l'interesse pubblico, nell'ottica della trasparenza e della buona amministrazione e del rispetto dei vincoli contabili e di bilancio;

**Dato atto** che in esito all'analisi del Comitato di Sorveglianza di Regione Lombardia, che ha stimato in circa 8 milioni di euro il valore del debito maturato al 30.11.2016 da riconciliare, il Direttore Generale Welfare, con nota prot. 1483 del 18.1.2017, ha richiesto alla Fondazione di adeguare il Piano Economico-Finanziario e connesso Piano di rientro già presentati, assumendo come base di valore il debito nella misura stimata dal Comitato di Sorveglianza (circa 8 milioni di euro), nonché l'impegno della Fondazione a pagare alle scadenze i debiti per fatture in corso e da ricevere, come quelli da fatture scadute dopo il 30.11.2016 e già iscritte in bilancio e le connesse garanzie atte ad assistere tale impegno;

**Rilevato**, altresì che, come disposto con D.G.R. X/6431 del 3/04/2017, restano escluse dalla conciliazione tutte le ulteriori somme considerate quali "casi aperti" e quanto dovuto fino alla data di sottoscrizione della convenzione, pari a circa 4 milioni di euro, per i quali si dovrà procedere al recupero dei crediti, di cui:

- a) € 1.991.237,63 di debiti per fatture scadute dopo il 30.11.2016 e iscritte nei bilanci di Fondazione MBBM e ASST, che Fondazione deve impegnarsi a pagare alla scadenza;
- b) € 968.724,37 per debiti in contestazione con il Concessionario;
- c) € 1.134.603,19 per debiti di Fondazione relativi agli anni 2010-2014 (fatture contestate) che potranno essere oggetto di un apposito "arbitrato" (costituito da un delegato di Fondazione MBBM, uno dell'ASST di Monza, uno di Regione Lombardia o ATS della Brianza);

**Attesa** la necessità che il supporto alla Direzione contempli anche le attività connesse al recupero coattivo dei crediti, sia quelli non previsti nel Piano di Rientro, sia quelli previsti e allegati alla convenzione in fase di stipulazione, laddove Fondazione non adempisse i propri impegni economici;

**Considerato** che l'art. 17 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i. esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 9.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.";

**Dato atto** che, in casi particolari e contingenti, secondo la costante giurisprudenza, è ammessa la legittimazione della P.A. ad affidare il perseguimento di determinate finalità all'opera di professionisti, purché dotati di provata capacità tecnica e specifica conoscenza della materia di cui vengono chiamati ad occuparsi, ogni volta che si verificano:





- a) la straordinarietà e l'eccezionalità delle esigenze da soddisfare;
- b) la mancanza di strutture e di apparati preordinati al loro soddisfacimento, ovvero, pur in presenza di detta organizzazione, la carenza, in relazione all'eccezionalità delle finalità, di personale con le necessarie competenze ed esperienza;
- c) il carattere limitato nel tempo;
- d) l'oggetto circoscritto dell'incarico (cfr. sentenza della Corte dei Conti n. 683 del 14.1.2013, Sez. Giur. Regione Lazio - Parere della Corte dei Conti adottato con deliberazione n. 79 del 21.12.2015, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria);

**Preso atto** che, stante la complessità della materia, non sono state ravvisate le competenze necessarie all'interno dell'Azienda, che peraltro risulta composta da personale che non è inquadrato nel ruolo professionale e quindi dedicato esclusivamente all'attività legale, ma nel ruolo amministrativo e pertanto gestisce, in via prioritaria, tutte le incombenze connesse ad aspetti giuridici/amministrativi riferiti all'U.O.C. Affari Generali e Legali;

**Considerato**, inoltre, che le caratteristiche, la storia, la regolamentazione, l'organizzazione e la configurazione della Fondazione di che trattasi la rendono unica nel suo genere - trattasi di sperimentazione gestionale - da richiedere un insieme di competenze articolate e specifiche (contrattualistica pubblica, diritto societario, diritto amministrativo, diritto tributario, ecc.) non rinvenibili tra quelle in possesso dei dipendenti dell'ente;

**Dato atto** che tra le figure professionali esperte in materia questa Amministrazione ha individuato le necessarie competenze negli avv. Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con studio in Milano, Piazza Eleonora Duse n. 4, iscritti nell'elenco dei fiduciari dell'Azienda, che si sono resi disponibili ad assumere l'incarico di assistenza legale nell'ambito del progetto di rimodulazione della sperimentazione gestionale "Monza e Brianza per il Bambino e la Sua Mamma", dando mandato agli stessi anche per il potere di procedere al recupero coattivo dei crediti sia quelli non previsti nel Piano di Rientro, sia quelli previsti e allegati alla convenzione in fase di stipulazione, laddove Fondazione non rispettasse i propri obblighi;

**Visti** i curricula vitae degli avvocati, acquisiti agli atti, da cui si evince l'esperienza maturata nell'ambito di consulenze a supporto degli enti pubblici per affrontare materie connesse alle opere pubbliche e la specificità amministrativista della materia e tenuto altresì conto del criterio di rotazione nelle nomine degli avvocati, qui rispettato, in quanto trattasi del primo incarico affidato ai succitati professionisti;

**Visto** il preventivo di spesa predisposto dall'avv. Ferraris il 29.5.2017 per l'attività legale, quantificato in € 31.330,31 (comprensivi di IVA e CPA), importo inferiore ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014;

**Dato atto** di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore f.f. dell'U.O.C. Economico Finanziaria per la corretta registrazione dell'onere complessivo di € 31.330,31 (comprensivi di IVA e CPA) sul conto economico n. 80.65.01.03 "Consulenze e spese legali" dell'anno 2017;

**Preso atto** dell'attestazione del Direttore f.f. dell'U.O.C. Affari Generali e Legali circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;



Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

**DELIBERA**

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di conferire l'incarico legale riguardante il supporto alla Direzione nella definizione del rapporto e nelle attività conseguenti alle delibere regionali di rimodulazione della sperimentazione gestionale "Monza e Brianza per il Bambino e la Sua Mamma", nonché le attività connesse al recupero coattivo dei crediti nei confronti della Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la Sua Mamma, agli avv.ti Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con studio in Milano, Piazza Eleonora Duse n. 4;
2. di dare atto, come indicato dal Direttore f.f. dell'U.O.C. Economico-Finanziaria, della corretta registrazione dell'onere complessivo di € 31.330,31, (comprensivi di IVA e CPA) sul conto economico n. 80.65.01.03 "Consulenze e spese legali" dell'anno 2017;
3. di incaricare il Responsabile del Procedimento per i provvedimenti conseguenti al presente atto;
4. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

=====  
=====  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Il Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico



Allegato alla deliberazione del Direttore Generale n.818 del

- 6 GIU. 2017

**Oggetto:**

**Determinazioni in merito alla convenzione con la Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma (MBBM).**

**Il Responsabile del Procedimento**

Il Direttore f.f. S.C. Affari Generali e Legali  
(Marta Viganò)

*Marta Viganò*

**Visto di congruità tecnica di competenza**

Il Direttore del Dipartimento Amministrativo

**Parere in ordine alla regolarità contabile**

Il Direttore f.f. S.C. Economico Finanziaria  
(Toni Genco)

*Toni Genco*

Copia non utilizzabile per fini legali